

GLI EFFETTI PREMIALI DELLO SCUDO FISCALE SI ESTENDONO

ALLA SOCIETA' DOMINATA

di Fabrizio Dominici

Negli ultimi tempi mi è capitato sempre più spesso di dover leggere discutibili commenti sullo scudo fiscale, o meglio, su taluni aspetti della normativa e della prassi che hanno riguardato gli effetti premiali conseguenti alla produzione della dichiarazione riservata (SCUDO FISCALE).

E' infatti noto che la produzione dello scudo fiscale comporta la preclusione da ogni accertamento tributario e contributivo nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, per le violazioni commesse sino alla data del 31.12.2008.

Molto si è discusso circa l'applicabilità degli effetti premiali in capo al dichiarante, un po' meno si è invece discusso sulla estensione dei medesimi effetti alle società di cui il dichiarante è definibile come "*dominus*", ovvero come colui che esercita il controllo effettivo della stessa.

Sul punto la **Circolare n. 43/E/2009** dell'Agenzia delle entrate, aveva chiaramente affermato che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione effettuate dal *dominus* di una società non potevano essere utilizzate ai fini dell'avvio o nell'ambito di un'attività di controllo fiscale nei confronti della medesima e che gli effetti premiali stabiliti per il *dominus* si estendevano anche alla società dominata.

Le poche sentenze di legittimità che si erano pronunciate sullo scudo fiscale, o meglio i commenti alle stesse, sembravano affermare l'inutilizzabilità delle preclusioni e degli effetti premiali stabiliti per il *dominus*, dalla società dominata.

Invero, contrariamente ai commenti, (che si sono limitati a leggere il PQM delle sentenze), direi che la invocata estensione degli effetti premiali del dichiarante alla società dominata, è stata pienamente recepita dalla **Suprema Corte di Cassazione**, dapprima nella **sentenza n. 44003 del 2013**, depositata in cancelleria il 28.10.2013, sentenza in cui i Giudici, hanno affermato "... *che l'estensione dello scudo alle società* predicata dall'Agenzia delle Entrate *è limitata ai soli effetti tributari*" e quindi "*anche a voler ritenere giuridicamente operante l'estensione, essa è limitata alle sole operazioni di emersione effettuate dal dominus della società*".

Il medesimo orientamento è stato poi ribadito dalla **Corte di Cassazione**, nella **sentenza n. 38695** del 23/09/2014, dove i Giudici hanno confermato che gli effetti premiali dello "*scudo fiscale*", vanno estesi alle società (di persone o di capitali), qualora il ricorso a tale istituto sia stato effettuato dal soggetto ritenuto "*dominus*" delle stesse.

Alle medesime conclusioni era invero giunta, in precedenza, la **Corte di Appello di Ancona**, sezione penale, nell'ambito del procedimento **22/13 M.C.R.** del 19.04.2013, in sede di riesame reale, dove i Giudici, ripercorrendo in motivazione la prassi e la normativa sullo scudo fiscale, avevano chiarito **la possibile estensione degli effetti premiali alla società dominata**.

Alle citate pronunce si è poi conformata anche la sezione terza della **Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone**, con la **sentenza n. 1058/03/14**, depositata in segreteria il 4 agosto 2014, dove il Collegio, richiamando i precedenti di legittimità appena citati, ha stabilito che, la fruizione dello «scudo fiscale» da parte di un contribuente, *“garantisce la preclusione dagli accertamenti nei confronti della società di cui lo stesso è amministratore se i redditi oggetto di rimpatrio sono oggettivamente riferibili alla persona giuridica.”*

Nel ricorso era stato fatto rilevare che l'amministratore unico della società aveva tempestivamente fruito del c.d. «scudo fiscale» i cui effetti sono disciplinati nell'ambito dell'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009, per importi ben superiori rispetto ai maggiori imponibili recuperati a tassazione.

I Giudici, accogliendo la questione pregiudiziale, hanno così confermato la preclusione dall'accertamento della società “dominata”, dopo aver preventivamente riscontrato che il legale rappresentante della stessa, risultava anche essere socio di maggioranza e quindi «*dominus*» della società.